

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA C.C. N. 20 DEL 6 MAGGIO 2016
“TASSA SUI RIFIUTI TARI – TARIFFE ANNO 2016”**

Il presidente dà la parola all'assessore Caldiroli Claudio che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 06.05.2016 il Consiglio Comunale con atto n. 20 approvava la delibera recante: “Tassa sui rifiuti – TARI – Tariffe anno 2016”;

Considerato che la deliberazione è stata adottata oltre il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 confidando sul fatto che il Ministero non considerasse il termine come perentorio;

Rilevato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n. 26451 del 08.06.2016 mette in evidenza che la deliberazione sopra citata è da ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed invita il Comune ad annullare in autotutela l'atto predetto;

Considerato che al riguardo si richiama il disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 ai sensi del quale “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Dato atto che per l'anno 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, che a norma dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio di riferimento, è stato da ultimo differito, con decreto del Ministero dell'Interno dal 1° marzo 2016, al 30 Aprile 2016;

Constatata pertanto l'illegittimità della predetta deliberazione e rilevata l'opportunità di annullarla in autotutela al fine di evitare che il Ministero la impugni;

Visto che la quota della Tari non incassabile ammonta ed € 24.000,00.= e che in relazione alla limitata entità della stessa l'annullamento della deliberazione non inficia gli equilibri del Bilancio di Previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, pur applicando le tariffe relative all'anno 2015, in sostituzione di quelle stabilite con la richiamata delibera in corso di annullamento (relative all'anno 2016);

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 17

Con voti favorevoli n. 17 (**unanimità**), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di annullare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06.05.2016 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti – TARI – Tariffe anno 2016 ”per le motivazioni indicate in premessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito portale del federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di annullare la pubblicazione, su tale medesimo portale, delle tariffe TARI per l'anno 2016 approvate con la predetta deliberazione consigliare;
3. di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate nell'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2015;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 17 (**unanimità**), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.